



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio IV

Prot. n. AOODRAB

L'Aquila, 8.11.2013

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10.09.2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24.12.2007, n. 244" e in particolare l'articolo 12 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
- VISTO il decreto del MIUR n. 93 del 30.11.2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10.09.2010, n. 249;
- VISTO l'articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una Commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio e all'articolo 4 che definisce le procedure di costituzione di detta Commissione;
- VISTO il proprio decreto prot. n.1133 del 7.02.2013, di costituzione della Commissione preposta all'accreditamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo, in attuazione dell'art. 3 del decreto del MIUR n. 93 del 30.09.2012;
- VISTE le note di questo Ufficio Scolastico Regionale, prott. nn. 564, 1300 e 2966 rispettivamente del 23 gennaio, 12 febbraio e 22 marzo 2013, relative alla candidatura delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'accreditamento delle istituzioni sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.M. 249/2012 e artt. 4 e 5 del D.M. 93/2012 ;
- VISTE le risultanze dei lavori istruttori della Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute dalle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

DECRETA

Art. 1 – Elenco Scuole accreditate in ambito regionale

Per quanto in premessa, valutata la sussistenza delle condizioni ed i requisiti necessari per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dal D.M. 93/2012, sono definiti, in allegato, gli elenchi delle scuole accreditate in ambito regionale:

- Allegato A – Elenco delle Istituzioni scolastiche statali accreditate per l'accoglimento di tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale - Ufficio IV

- Allegato B – Elenco Istituzioni scolastiche statali accreditate per l'accoglimento di tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno;
- Allegato C – Elenco Istituzioni scolastiche statali accreditate per l'accoglimento di tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL.

Art. 2 – Aggiornamento e integrazione degli elenchi

Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni e/o modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accreditamento.

Analogamente, gli elenchi potranno essere integrati a seguito della presentazione di nuove istanze di accreditamento o di perfezionamento della documentazione richiesta, valutata positivamente dall'apposita Commissione istituita presso questo Ufficio.

Art. 3 – Verifiche e monitoraggi

L'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendosi dell'apposita Commissione, predispone opportune azioni di verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, di monitoraggio della qualità delle azioni di tirocinio e di tutoraggio realizzate nell'ambito dei percorsi formativi di cui al D.M. 249/2010.

Art. 4 – Rapporti Scuola – Università

Le Università interessate prenderanno contatto, in coerenza con i Regolamenti di Ateneo, con le singole istituzioni scolastiche accreditate al fine di definire le modalità, i tempi e la forma giuridica di realizzazione del tirocinio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

- Al MIUR – Dir. Gen. Per il Personale Scolastico
- Alle Università degli Studi della Regione
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
- Alle Istituzioni Scolastiche della Regione
- Al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
- Alle Organizzazioni Sindacali Regionali